Sent. n. 97/2024/C

Giudizio n. 46193

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 46193 del registro di segreteria proposto OMISSIS, nata a OMISSIS, costituita in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 157 del codice della giustizia contabile, contro l'Inps rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna rappresentata e difesa dall'avvocato Leila Ricci e il MIUR - OMISSIS rappresentato e difeso dalla dott.ssa OMISSIS.

Udite, nella pubblica udienza del 18 novembre 2024, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps e la dott.ssa Leila Ricci per la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna, mentre nessuno si è presentato per MIUR - Istituto statale OMISSIS. Presente in aula la ricorrente.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 15 dicembre 2023, la ricorrente OMISSIS, già in servizio in qualità di docente presso OMISSIS, ha formulato le seguenti domande:

1 - Che sia disposto il deposito del provvedimento di liquidazione della pensione per consentirle di avere contezza dei periodi contributivi che sono stati considerati utili, nonché degli atti sulla base dei quali le è stata revocata la pensione precedentemente riconosciutale. Aggiunge, che sarebbe stata vittima di condotte omissive da parte dell'Inps, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Ministero dell'istruzione e del merito.

2 - Che sia revocata la trattenuta disposta a carico del suo trattamento pensionistico in quanto eccederebbe i limiti di legge, oltre ad essere stata stabilita da una Direzione provinciale dell'Inps, quella di Modena, che non sarebbe territorialmente competente.

3 - Che sia ordinato il pagamento della prima rata del trattamento di fine rapporto, pari a 44.635,35 euro, che avrebbe dovuto essere liquidata entro il 23 luglio 2023.

4 - Che sia ordinato il pagamento delle ferie arretrate accumulate nel corso di periodi di malattia, che andrebbero quantificate in 15.000,00 euro.

5 - Che sia ordinato al Mef di emettere CUD corretti, giacché gli stessi non sarebbero veritieri. Sulla base dei dati errati in essi contenuti sarebbero state disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze trattenute non dovute.

6 - Che, in relazione agli atti asseritamente illegittimi ed alle omissioni da parte dell'Inps, del Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché della Dirigente OMISSIS, Dirigente scolastico OMISSIS, sia riconosciuta in suo favore la somma di 300.000,00 euro a titolo di **risarcimento** per il danno conseguente alle vessazioni subite.

Nel rassegnare le **conclusioni,** chiede:

- il deposito degli atti sulla base dei quali le è stata liquidata la pensione con revoca del trattamento precedentemente goduto;

- che sia ordinato di rendere nota la motivazione sulla base della quale la procedura esecutiva a suo carico è stata gestita dalla Direzione provinciale dell'Inps di Modena e non da quella di OMISSIS;

- che venga ordinato di esplicitare la motivazione avente ad oggetto il calcolo dell'importo della trattenuta a carico della pensione da lei goduta e che sia revocato il relativo provvedimento;

- che sia ordinato il pagamento della prima rata del trattamento di fine rapporto;

- che sia ordinato il pagamento delle ferie arretrate;

- che sia ordinata l'emissione di CUD corretti sulla base delle variazioni apportate alla sua situazione retributiva;

- che, a carico degli enti convenuti, sia disposto il risarcimento dei danni materiali e morali, pari a 300.000 euro, a lei cagionati in quanto, lasciata senza forma di sostentamento, ha subito pregiudizi fisici, mentali e sociali.

2. L' OMISSIS si è costituito in data 18 aprile 2024 depositando una memoria a firma della dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia con la quale afferma che:

- contro la Dirigente OMISSIS, prof.ssa OMISSIS, l'odierna ricorrente ha già sporto denuncia per omissione atti d'ufficio e che il procedimento scaturitone si è già concluso con un decreto di archiviazione, circostanza che deporrebbe a sfavore della plausibilità di quanto sostenuto dalla ricorrente;

- nella ricostruzione di carriera vistata dalla competente Ragioneria

territoriale dello Stato sarebbero stati valutati i periodi suffragati dalla necessaria documentazione, mentre non vi è evidenza, nel fascicolo della docente, dei supposti periodi di lavoro prestati all'estero e presso istituzioni universitarie;

- la docente non potrebbe rivendicare alcuna monetizzazione delle ferie, in quanto non sarebbero state maturate per non avere la stessa prestato servizio, per essere stata collocata in malattia senza assegni, infine, perché fruite durante periodi di sospensione delle attività didattiche;

- non risulterebbe, diversamente da quanto rappresentato con il ricorso, alcun documento recante la data del 17 marzo 2018; ce ne sarebbe, invece, uno di data 17 marzo 2017 che, tuttavia, è stato già recapitato alla docente tramite raccomandata in allegato;

- non constano agli atti documenti datati 9 settembre 2018;

- durante i mesi dell'anno scolastico 2020/2021 la docente era in malattia senza assegni: non avendo, quindi, prestato alcuna attività lavorativa non avrebbe maturato il corrispettivo diritto alla retribuzione.

Nel rassegnare le conclusioni, chiede il rigetto delle pretese attoree.

3. L'**Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia**, pur non evocato in giudizio, si è costituito in data 18 aprile 2024 depositando una memoria a firma della propria dirigente, dal contenuto identico rispetto a quella, sopra esposta, con la quale si è costituito l'OMISSIS.

4. La **Ragioneria territoriale dello Stato Trieste-Gorizia**, pur non evocata in giudizio, ha depositato una memoria il 24 aprile 2024.

Premette che fino alla cessazione dal servizio della ricorrente aveva in carico, con funzione di ordinatore secondario della spesa, la relativa partita

stipendiale curando, quindi, la mera applicazione dei provvedimenti assunti dalla competente amministrazione scolastica.

Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande con le quali è stato chiesto:

- l'accertamento del diritto della ricorrente ad una riliquidazione della pensione;

- la revoca del provvedimento con il quale è stata disposta la trattenuta sulla pensione della ricorrente;

- che sia ordinato il pagamento della prima rata del trattamento di fine rapporto;

- il risarcimento dei danni materiali e morali cagionati alla ricorrente.

Eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte in riferimento alle restanti pretese relative a:

- il mancato pagamento delle ferie arretrate;

- la richiesta che sia ordinata l'emissione di CUD corretti.

5. In data 10 maggio 2024 **l'Inps si è costituito** depositando una memoria.

Preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, del decreto legislativo n. 174/2016, in quanto dalla lettura dello stesso non si comprenderebbe con chiarezza l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda.

Sempre preliminarmente, in relazione alle contestazioni aventi ad oggetto il trattamento di fine servizio, eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte, richiamando la giurisprudenza secondo la quale la giurisdizione in materia apparterrebbe al giudice del rapporto d'impiego.

Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in merito all'affermato omesso pagamento di ferie arretrate e alla mancata emissione di CUD.

Nel merito, afferma che l'Inps, a seguito di atto di pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle entrate, ha provveduto ad eseguire la trattenuta, che sarebbe stata operata, secondo Parte resistente, nei limiti di legge. In particolare, evidenzia che, poiché la ricorrente è titolare di due pensioni, il cui importo netto totale all'epoca dell'esecuzione era di 1813,25 euro, l'Istituto previdenziale ha operato i seguenti calcoli: ha eliminato il cosiddetto minimo vitale pari a 1006,64 e, sulla differenza pignorabile, pari a 806,71, ha proceduto a recuperare il quinto, pari a 161,34 euro.

Per quanto sopra esposto, l'Inps afferma l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata, in quanto sostiene di non aver attuato nessun comportamento illegittimo.

Nel rassegnare le **conclusioni**:

- preliminarmente, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per la sua estrema genericità;

- sempre preliminarmente, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti adita, in quanto apparterrebbe al G.O., nonché il proprio di legittimazione passiva in ordine ai punti 4 e 5 del ricorso;

- nel merito, il rigetto del ricorso.

Con vittoria di spese.

6. A seguito dell'**udienza del 20 maggio 2024**, questo Giudice ha emesso il **decreto n. 6/2024** con il quale, considerata la mancata costituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, e tenuto conto che la ricorrente non aveva depositato prova dell'avvenuta notificazione del ricorso nei confronti di

quest'ultimo, ha assegnato alla signora OMISSIS il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto per notificarlo al menzionato Ministero unitamente al ricorso e per depositarne la relativa prova presso questa Sezione; oppure, per depositare direttamente prova dell'avvenuta notificazione, qualora già eseguita.

7. La ricorrente in data 17 luglio ha **depositato la relata di notifica** al Mef presso l'Avvocatura dello Stato eseguita in data 2 febbraio 2024.

8. Con nota depositata in data 7 novembre 2024 si è costituito il **Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna.**

Afferma la propria estraneità rispetto alle questioni poste dalla ricorrente, tra l'altro rilevando che, sino alla cessazione dal servizio, nell'ambito della funzione di ordinatore secondario della spesa, l'applicazione dei provvedimenti adottati dalla competente amministrazione scolastica, ufficio di servizio della ricorrente, nell'ambito della partita stipendiale, è stata assolta dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, sede di Trieste, quale Ufficio periferico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Chiede che sia riconosciuto il difetto della propria legittimazione passiva in ordine alle questioni aventi ad oggetto:

- la procedura di attribuzione del diritto a pensione;
- la quantificazione dell'accantonamento della somma prevista per pignoramento da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione;
- l'omesso pagamento delle rate di TFS;
- il rifiuto di atti dovuti e le consequenziali richieste risarcitorie.

Eccepisce, inoltre, il difetto di giurisdizione di questa Corte sulle materie riguardanti la posizione stipendiale e, in particolare:

- sul mancato pagamento delle ferie arretrate;

- sulla mancata emissione di CUD.

In data 8 novembre 2024 la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna ha depositato un'ulteriore nota con la quale ha corretto un refuso contenuto nella costituzione che era stata erroneamente qualificata "richiesta rinvio", invece di "memoria di costituzione e difensiva".

9. Il **Ministero dell'economia e delle finanze** non si è costituito.

10. In data 16 novembre 2024, la ricorrente ha depositato un'**istanza di differimento**, richiesta allo scopo di consentirle di replicare alle argomentazioni esposte dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna con la memoria di costituzione, affermando di aver ricevuto la relativa notifica solo in data 13 novembre 2024.

11. Nel corso dell'**udienza** del 18 novembre 2024 l'avvocato Mariateresa Nasso, per l'Inps, ha chiesto che la documentazione depositata dalla ricorrente poco prima dell'udienza sia dichiarata inammissibile, domandando, in subordine, un rinvio per poterla esaminare.

Anche la dottoressa Leila Ricci, per la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di tale produzione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, dev'essere dichiarata la **contumacia del Ministero dell'economia e delle finanze**, stante la sua mancata costituzione a seguito di rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

2. Innanzitutto, è necessario scrutinare l'**eccezione di inammissibilità del ricorso per estrema genericità dello stesso**, sollevata dall'Inps.

Tale eccezione dev'essere scrutinata anche prima di quella di giurisdizione, giacché per poter esaminare quest'ultima è necessario accertare se il ricorso consenta di comprendere il *petitum*, i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda. In caso contrario, ricorrerebbe la violazione dell'art. 152 codice giustizia contabile, che è sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi del successivo art. 153.

L'eccezione è infondata.

Seppur sulla base di un notevole sforzo ermeneutico, questo Giudice ritiene di poter evincere dalla lettura del ricorso l'oggetto della domanda, i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda**.**

3. In via pregiudiziale, sulla domanda con la quale la ricorrente ha chiesto la produzione degli atti a monte della liquidazione del trattamento pensionistico in godimento, questa Corte dichiara il proprio **difetto di giurisdizione** in favore del Giudice amministrativo, competente sul diritto di accesso.

La ricorrente, infatti, si limita a chiedere la produzione dei documenti in analisi, senza domandare altresì la riliquidazione del trattamento pensionistico o, comunque, affermare la normativa che sarebbe stata violata. In ogni caso, non è stata depositata la prova di una previa istanza presentata in via amministrativa allo scopo di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento; pertanto, il ricorso sotto quest'ultimo aspetto sarebbe stato comunque inammissibile.

4. Ancora in via pregiudiziale, dev'essere scrutinata l'eccezione di **difetto di giurisdizione** sollevata dall'Inps con riferimento alla domanda con la quale la ricorrente ha chiesto il pagamento del **trattamento di fine servizio.**

L'eccezione è fondata e, pertanto, dev'essere accolta.

La giurisdizione della Corte dei conti, infatti, deve intendersi limitata a quel che riguarda, con immediatezza, la misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando cioè da essa esclusa ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi, da versare o meno, sulla quale la giurisdizione appartiene al Giudice del rapporto di impiego che in questo caso è il Giudice civile (cfr. C. conti, Sez. Giur. Marche, sent. n. 8/2022).

Sulla base di quanto sopra esposto, la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione esclude che possano rientrare nella giurisdizione del Giudice delle pensioni pubbliche le domane aventi ad oggetto il trattamento di fine rapporto: *ex multis*, Cass. civ., S.U., sent. n. 11849/2016, per la quale dalla giurisdizione della Corte dei conti rimangono fuori "*le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR", non trattandosi di questioni funzionali al trattamento pensionistico*", con la conseguenza che le controversie "*attinenti alla misura dell'indennità di buonuscita, poiché non afferenti al rapporto pensionistico, appartengono alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro*".

5. Sempre in via pregiudiziale, sulla base dell'ambito di giurisdizione come sopra delineato, dev'essere altresì valutata l'eccezione di **difetto di giurisdizione** sollevata dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla **domanda** che questa Corte ordini al MEF **di emettere CUD rettificati**, nonché su quella finalizzata al **riconoscimento delle ferie non godute**.

L'eccezione è fondata. Deve conseguentemente essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore del Giudice civile.

L'affermazione della giurisdizione del Giudice civile, per quanto specificamente concerne la richiesta che sia ordinata l'emissione di nuovi CUD, è conforme alla giurisprudenza (*ex multis*, C. cass., Sez. VI civ., sent. 25843) secondo la quale il Giudice civile può condannare la Pubblica Amministrazione ad un *facere* lì ove la domanda non investa scelte ed atti autoritativi, ma attività soggette al rispetto del principio del *neminem laedere.*

6. La dichiarazione di difetto di giurisdizione di questa Corte in merito alla richiesta che sia ordinata l'emissione di CUD rettificati, nonché a quella avente ad oggetto ferie asseritamente non godute, determina l'assorbimento dell'**eccezione di carenza di legittimazione passiva** sollevata dall'Inps rispetto a tali domande, nonché dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna sull'omesso pagamento di rate del trattamento di fine servizio.

7. In via pregiudiziale, infine, dev'essere dichiarato il **difetto di giurisdizione** di questa Corte sulla **domanda di risarcimento del danno da ritardo**, in favore del Giudice amministrativo.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti soltanto per il risarcimento del danno concernente l'inadempimento, da parte dell'ente previdenziale, delle obbligazioni derivanti dal rapporto pensionistico (ord. n. 153, del 07/01/2013), mentre hanno sempre confermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto il danno anche non patrimoniale, quando venga fatto valere il ritardo con il quale l'Amministrazione ha provveduto (cfr.

Sez. Giur. Reg. Siciliana, sent. n. 32/2024).

8. In via preliminare, si dichiara il **difetto di legittimazione passiva** dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, il quale ha prodotto una memoria che ha denominato "atto di costituzione in memoria", tuttavia in assenza di una chiamata in giudizio.

Il difetto di legittimazione passiva, infatti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado processo, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi (Cassazione civile, Sez. I, 07.05.2003, n. 6935; Cassazione civile, Sez. V, 05.05.2003, n. 6787) e sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione sia stata legittimamente esercitata, e attenendo, pertanto, alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio.

9. In via preliminare, dichiara, inoltre, il **difetto di legittimazione passiva** della Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna e della Ragioneria territoriale dello Stato Trieste/Gorizia – sede di Trieste, anch'esse per non essere state chiamate in giudizio, giacché non indicate dalla ricorrente tra le parti convenute, tra le quali vi è, invece, la "Dirigente Mef Roma".

10. Ancora in via preliminare, deve infine dichiararsi l'**inammissibilità** anche della domanda a questa Corte di ordinare "ad Inps di Modena la motivazione dell'ingerenza nella lavorazione di pratica di competenza di altra sede", giacché il relativo scrutinio si tradurrebbe in un'inaccettabile ingerenza di questa Corte nell'attività amministrativa.

11. È ora possibile passare ad esaminare l'**istanza di differimento** presentata dalla ricorrente.

La Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna si è costituita l'8 novembre

2024 mediante deposito di una memoria al fascicolo digitale, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 156, comma 1, del codice della giustizia contabile.

La causa, peraltro, già oggetto di precedente rinvio, si presenta matura per la decisione ed ampiamente istruita allo stato degli atti.

Per quanto sopra, nel rispetto del principio di celerità cui è improntato il processo contabile, l'istanza di differimento non può essere accolta.

12. La **documentazione depositata dalla ricorrente pochi minuti prima dell'udienza** è irrilevante ai fini del decidere, anche in ragione della circostanza che non vi è alcun elemento di novità in merito all'unica domanda sulla quale è possibile scrutinare il merito in questa sede, cioè alla determinazione della trattenuta operata sulla pensione della ricorrente.

13. La domanda avente ad oggetto la corretta **determinazione della trattenuta operata sulla pensione** della ricorrente, che secondo quest'ultima eccederebbe i termini di legge, come sopra accennato, può essere scrutinata, giacché le trattenute operate su una pensione pubblica in gestione dell'Inps rientrano nel perimetro di cognizione della Corte dei conti (cfr. Sez. Giur. Campania, sent. n. 230/2023).

La domanda, tuttavia, è infondata e, pertanto, dev'essere respinta.

L'Inps, infatti, ha documentato l'ammontare delle due prestazioni pensionistiche delle quali la ricorrente è titolare ed ha chiarito come è arrivata ad operare la ritenuta.

Quest'ultima risulta rispettosa del duplice limite che grava sul pignoramento dei trattamenti previdenziali, cioè "che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il

trattamento minimo della pensione" (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna sent. n. 17/2022, e giurisprudenza ivi richiamata).

14. La **domanda di risarcimento del danno**, per come formulata, sembra avere ad oggetto non solo la richiesta di risarcimento del danno da ritardo, rispetto alla quale si è dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice, ma anche il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito in conseguenza di altre affermate condotte illecite. Rispetto a quest'ultima deve rilevarsi che dal mancato accoglimento della domanda formulata in via principale consegue il riconoscimento della legittimità delle condotte poste in essere dalle Amministrazioni convenute e, quindi, il rigetto della richiesta di risarcimento.

15. Le **spese legali** seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del solo Inps e non anche rispetto alla posizione dell'OMISSIS, in assenza di una nota spese depositata da quest'ultimo, "*poiché l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria a firma di un proprio dirigente. In casi siffatti ad essa spetta unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (in senso conforme, ex multis, v. Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007) che, nel caso di specie, non è stata prodotta*" (*ex multis,* Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. 125/2020)

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- dichiara la **contumacia del Ministero dell'economia e delle finanze**;

- **rigetta l'eccezione di inammissibilità** del ricorso **per estrema genericità** dello stesso;

- dichiara il proprio **difetto di giurisdizione** in favore del Giudice amministrativo sulla domanda con la quale la ricorrente ha chiesto la produzione degli atti a monte della liquidazione del trattamento pensionistico in godimento;

- dichiara il proprio **difetto di giurisdizione** in favore del Giudice civile sulle seguenti domande:

1) di ordinare il pagamento del trattamento di fine rapporto;

2) di ordinare l'emissione di CUD rettificati,

3) sul diritto al riconoscimento delle ferie non godute;

- dichiara il proprio **difetto di giurisdizione** sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo, in favore del Giudice amministrativo;

- dichiara il **difetto di legittimazione passiva** dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;

- dichiara il **difetto di legittimazione passiva** della Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna e della Ragioneria territoriale dello Stato Trieste/Gorizia – sede di Trieste;

- dichiara l'**inammissibilità** della domanda che questo Giudice chieda "ad Inps di Modena la motivazione dell'ingerenza nella lavorazione di pratica di competenza di altra sede";

- **rigetta** la domanda di revoca del provvedimento con il quale è stata operata una ritenuta mensile sul proprio trattamento pensionistico;

- condanna la ricorrente al pagamento delle **spese legali** in favore

dell'Inps e le liquida in 800,00 (ottocento/00) euro, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso;

- nulla per le spese legali rispetto alla posizione OMISSIS.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.

Il Giudice

Depositato in Segreteria il 2 dicembre 2024 Il Direttore di Segreteria

Cons Riccardo Patumi

Dr. Laurino Macerola f.to digitalmente

F.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 2 dicembre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)